

| |
|---|
| <p style="text-align: center;">CAPITOLATO DI GARA D'APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE A FAMIGLIE CON ANZIANI E DISABILI</p> |
|---|

ART. 1 – OGGETTO

Costituisce oggetto del presente capitolato l'organizzazione e la gestione del servizio di assistenza domiciliare a famiglie con persone fragili (anziani e disabili). Il servizio è costituito da un complesso di prestazioni socio-assistenziali erogate al domicilio dei singoli utenti e/o nuclei familiari comprendenti persone anziane e disabili (anche minori), residenti nel comune di Cinisello Balsamo, al fine di sostenere le famiglie e le persone nelle attività di cura di persone non totalmente autosufficienti, favorendo la permanenza delle stesse al proprio domicilio e nel normale ambiente di vita.

ART. 2 – MODALITÀ DI GARA, DURATA DELL'APPALTO, RIPETIZIONE DEL SERVIZIO

La gestione del servizio di cui al presente capitolato è affidata dal comune di Cinisello Balsamo mediante procedura aperta ai sensi del Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii. secondo il sistema di valutazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa. La durata dell'appalto è fissata in anni 3 decorrenti dal 1/1/2013 o dall'effettivo inizio del servizio debitamente certificato con provvedimento del Responsabile del servizio competente.

È prevista la facoltà, attraverso procedura negoziata senza bando ai sensi e per gli effetti dell'art. 57, comma 5, lett. b), D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., di ripetere il servizio di cui trattasi per un ulteriore triennio, sulla scorta del progetto di base oggetto del presente affidamento e se persistenti l'interesse pubblico all'espletamento dello stesso e l'adeguatezza delle esigenze poste alla base dell'affidamento.

Qualora alla scadenza del contratto non fosse possibile procedere alla ripetizione oppure esperire in tempo utile le procedure di gara necessarie per la nuova aggiudicazione del servizio, il soggetto aggiudicatario, previa richiesta formulata dal Comune mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno un mese prima della scadenza contrattuale, sarà tenuto alla prosecuzione dei servizi medesimi in regime di temporanea "prorogatio" nei limiti previsti dalla normativa vigente al momento della scadenza del contratto, alle stesse condizioni contrattuali.

Non è assolutamente consentito il rinnovo tacito dello stesso.

ART. 3 – VALORE MASSIMO DEL CONTRATTO E MONTE ORE ANNUO

Il valore massimo del contratto è pari ad € 1.730.192,00 oltre IVA di legge, se dovuta, finanziato con fondi di bilancio, per l'intera durata di anni 3, così suddivisi:

- € 576.346,00 oltre IVA di legge per l'anno 2013;
- € 576.923,00 oltre IVA di legge per l'anno 2014;
- € 576.923,00 oltre IVA di legge per l'anno 2015;

Conformemente a quanto disposto dall'Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, con determinazione 05.03.08 n. 3, non essendo previste interferenze, non si procede alla redazione del documento unico di valutazione dei rischi da interferenze di cui all'articolo 7 del d.lgs 626/94 e pertanto l'importo degli oneri per la sicurezza è pari a zero.

L'Amministrazione Comunale riconosce una quota annuale fissa - compresa nel valore massimo del contratto - finalizzata a garantire i costi per gli incontri di monitoraggio e coordinamento dell'attività richiesti nel successivo art. 8 e precisamente pari a:

- Euro 2.161,00 (più IVA) per l'anno 2013

- Euro 2.161,00 (più IVA) per l'anno 2014
- Euro 2.161,00 (più IVA) per l'anno 2015

Il corrispettivo orario offerto non potrà essere superiore ad euro 19,25 (oltre iva).

Il monte ore annuo massimo d'intervento di assistenza domiciliare, pertanto, è fissato in:

- n. ore 29.828 per l'anno 2013
- n. ore 29.858 per l'anno 2014
- n. ore 29.858 per l'anno 2015

(quindi n. ore 89.544 sull'intera durata dell'appalto).

È facoltà dell'Amministrazione Comunale apportare variazioni in aumento o diminuzione al monte ore succitato nella misura massima del 20%, ferme restando le condizioni di aggiudicazione, senza che l'aggiudicataria possa sollevare eccezioni e pretendere indennità.

ART. 4 - PROGETTO DI GESTIONE E ORGANIZZAZIONE

Le imprese concorrenti dovranno presentare un progetto di gestione e organizzazione operativa del servizio, tenendo conto delle finalità, delle tipologie delle prestazioni e dei minimi requisiti organizzativi richiesti nei seguenti articoli.

ART. 5 – FINALITÀ DEL SERVIZIO

Il Servizio di Assistenza Domiciliare si pone la finalità di aiutare le famiglie, residenti nel comune di Cinisello Balsamo, con al loro interno persone in situazione di fragilità (anziani e disabili, anche minori) temporaneamente o permanentemente in condizioni di limitata autosufficienza, perché possano essere sostenute nella cura e assistenza al domicilio, rendendo effettivo il diritto di tutti al pieno sviluppo della personalità, nell'ambito dei rapporti familiari e sociali, ritardando il più a lungo possibile, o evitando, l'istituzionalizzazione.

Pertanto il servizio è da considerarsi uno strumento per:

- il sostegno, anche temporaneo, alla famiglia nel suo compito di cura;
- la conservazione, il sostegno ed il recupero dell'autonomia personale della persona fragile, anche al fine di evitare ricoveri impropri;
- il miglioramento della qualità della vita nel suo complesso;
- il mantenimento, il sostegno e la ricostruzione della rete delle relazioni sociali e familiari, onde evitare l'isolamento della persona.

ART. 6 – TIPOLOGIA DELLE PRESTAZIONI

Le prestazioni di assistenza domiciliare domestica, che possono essere previste all'interno del progetto d'intervento domiciliare, da garantire all'utenza sono le seguenti:

- aiuto nell'attività di assistenza diretta alla persona (igiene personale totale o parziale, aiuto per alzarsi dal letto, lavarsi, vestirsi e per l'assunzione dei pasti, ecc.). Tale aiuto comprenderà anche prestazioni igienico-sanitarie di semplice attuazione quando queste siano complementari alle attività sanitarie (mobilizzazione, massaggi e frizioni per prevenire piaghe da decubito, rilievo della temperatura, controllo nell'assunzione dei farmaci, ecc.) e non rientrino nelle competenze specifiche di altre figure professionali;
- cura delle condizioni igieniche dell'alloggio e degli arredi (comuni attività domestiche, riordino del letto e della stanza, cambio della biancheria, lavori di piccolo bucato, stiro e cucito, ecc.);
- periodicamente e in taluni casi potranno venire richieste pulizie più approfondite (ad es. vetri, lampadari, ecc.);
- accompagnamento nello svolgimento di commissioni ed acquisti vari, preparazione a domicilio dei pasti;

- accompagnamento della persona per il disbrigo di pratiche varie, per prestazioni sanitarie e/o per il mantenimento dei rapporti parentali, amicali o di vicinato. Altre attività di relazione e sostegno al benessere psico-fisico dell'utente anche all'esterno del domicilio o in situazione di gruppo;

La prevalenza è data alle attività d'igiene e cura della persona, mentre gli interventi di esclusiva igiene ambientale sono ridotti e prioritariamente destinabili a situazioni di persone fragili sole o con rete familiare compromessa.

Complessivamente l'incidenza percentuale degli interventi d'igiene ambientale non eccede il 25% sul totale degli interventi.

Il servizio richiesto sul fine settimana e giorni festivi è prioritariamente destinato alle famiglie costituite da persone fragili sole o con rete familiare compromessa, ed incide per circa il 5% sul servizio richiesto.

ART. 7 - DEFINIZIONE DEL PROGETTO D'INTERVENTO DOMICILIARE ATTIVAZIONE - MONITORAGGIO

Di fronte al bisogno di sostegno a domicilio, portato dalla famiglia al Servizio sociale comunale, va verificato con l'apporto di:

- famiglia
- servizio sociale
- gestore del servizio di assistenza domiciliare

che l'intervento oggetto del presente appalto di servizio sia adeguato e pertinente a rispondere alla situazione concreta che viene prospettata.

Andranno pertanto condivise fin dall'origine la cornice e le condizioni del servizio in modo da garantire il reciproco rispetto del progetto concordato.

Il servizio di assistenza domiciliare, infatti, si denota per:

- limitatezza dell'intervento orario;
- finalizzazione specifica dell'intervento a domicilio dell'operatore per prioritarie azioni di cura alla persona (rispetto agli ambienti);
- possibile utilizzo di operatori diversi, soprattutto dove siano previsti accessi al domicilio su più giorni, inclusa la domenica (la figura unica non è sempre garantibile, pur andando garantita al massimo la riduzione del turnover);
- definizione delle prestazioni esigibili dall'operatore in relazione al progetto d'intervento predisposto.

La conoscenza condivisa di questi elementi, anche da parte della famiglia, comporterà una più sicura definizione dell'appropriatezza dell'intervento e della pertinenza della scelta.

Per consentire ciò sono previste le conseguenti azioni:

1. presentazione della situazione da parte del SS al gestore del sad con indicazione di massima del bisogno e delle aree d'intervento (igiene personale, igiene ambientale, accompagnamento/disbrigo pratiche), mediante invio da parte del SS comunale di apposita scheda;
2. visita domiciliare presso l'abitazione dell'utenza, da farsi entro 7 gg dall'invio della scheda di presentazione, con la presenza del SS comunale e del coordinatore del servizio referente del gestore, per verificare concretamente la fattibilità dell'intervento domiciliare ipotizzato;
3. definizione del progetto d'intervento tra servizio sociale e coordinatore del servizio con definizione chiara del pacchetto orario settimanale assegnabile, da sottoporre a famiglia da parte del SS comunale;
4. invio da SS comunale a gestore del progetto d'intervento, formalmente accettato da famiglia/utente;
5. attivazione dell'intervento così strutturato ed inviato, entro 3 gg;
6. presentazione dell'operatore designato, fatta dal coordinatore del servizio, presso il domicilio dell'utenza preventivamente o al momento dell'attivazione dell'intervento.

Attivazioni urgenti:

È possibile in situazioni eccezionali che si ravvisi la necessità da parte del Servizio sociale di attivare interventi domiciliari urgenti ed improrogabili. In tali casi l'intervento dovrà essere attivato prontamente al massimo entro 1 giorno dalla richiesta del Servizio sociale.

Monitoraggio dell'intero servizio di assistenza domiciliare e dei singoli interventi:

L'aggiudicataria del servizio deve garantire al SS comunale la presenza del coordinatore del servizio per almeno 1 incontro bimestrale (di almeno mezza giornata), quindi per 6 incontri all'anno, per:

- verificare l'andamento generale del servizio al fine di cogliere nuove necessità e predisporre gli interventi del caso;
- monitorare singoli interventi, con la presenza degli operatori referenti sul caso, se necessari.

Annualmente avverranno uno o due momenti di confronto allargato con tutti gli operatori coinvolti (comunali e della cooperativa) per una verifica dell'andamento del servizio.

Per le attività di monitoraggio e di coordinamento di cui sopra l'Amministrazione riconoscerà una quota annuale fissa come specificato al precedente art. 3.

Almeno annualmente l'aggiudicataria dovrà consegnare formale relazione sull'andamento di ogni singolo progetto d'intervento e sulla realizzazione degli obiettivi; nella stessa relazione occorrerà evidenziare eventuali proposte progettuali modificative dell'intervento, se risultanti più adeguate al bisogno specifico dell'utente.

Modifica del progetto d'intervento:

Nei casi in cui la situazione di bisogno dell'utenza comporti la necessità di modificare il progetto d'intervento, il Servizio Sociale, la famiglia e il gestore del servizio di assistenza domiciliare rivedranno il progetto concordato, approvandone uno nuovo. Non è invece possibile senza questa ridefinizione formale e concordata, che la famiglia richieda prestazioni diverse da quelle definite nel progetto d'intervento.

Sospensioni e interruzioni del servizio:

Sarà premura di ogni attore coinvolto (utente, servizio sociale, gestore) comunicare prontamente eventi che richiedano di valutare la sospensione o l'interruzione del servizio.

L'aggiudicataria è tenuta a fornire, per ogni utente in carico, un diario delle prestazioni da compilarsi da parte dell'operatore (ASA o OSS) e che rimarrà presso il domicilio dell'utente.

ART. 8 – ORARIO DELLE PRESTAZIONI

Il servizio si svolgerà di norma tutti i giorni dell'anno, festività incluse, dalle ore 7.00 alle ore 21.00, con possibilità di richiedere, in caso di necessità, l'esecuzione della prestazione fino alle ore 22.00.

Ogni settimana l'aggiudicataria deve far pervenire il piano degli interventi per la settimana successiva al Servizio Sociale, entro il pomeriggio del giovedì, indicando anche, per ogni utente, il nominativo dell'operatore assegnato nonché gli orari di svolgimento delle prestazioni. Tale comunicazione avverrà mediante documentazione scritta e da inoltrare agli indirizzi di posta elettronica che verranno comunicati dopo l'aggiudicazione della gara.

Le variazioni impreviste di orario e di operatore devono essere comunicate all'utente e al Servizio Sociale con la massima tempestività.

Affinché l'Amministrazione Comunale possa procedere, con cadenza mensile, agli addebiti di competenza degli utenti nonché fornire dettagliati chiarimenti a coloro che ne faranno richiesta, l'aggiudicataria invierà rendicontazione mensile (entro il giorno 10 del mese successivo), suddivisa per anziani e disabili e in formato elettronico, del totale delle ore effettuate nel mese precedente oltre un corrispondente dettaglio degli accessi giornalieri suddiviso per ciascun utente, specificando chiaramente date e durata delle singole prestazioni, relative timbrature, nominativo dell'operatore socio-assistenziale che ha effettuato ogni singolo intervento giornaliero.

Solo in casi eccezionali e concordati con codesta Amministrazione saranno accettate rilevazioni manuali delle prestazioni su supporto cartaceo. In questi casi dovranno essere rilevati comunque i dati richiesti per il formato elettronico e riportare la firma originale dell'operatore socio-assistenziale che ha svolto il servizio e la firma originale dell'utente per accettazione dell'avvenuta prestazione.

Rilevazione della durata effettiva della prestazione:

La rilevazione della durata effettiva della prestazione svolta presso l'utenza avverrà tramite registrazioni automatiche dell'ora d'inizio e fine prestazione a mezzo tessera (badge) depositata e conservata presso ciascun utente, che sarà fornita dal gestore del servizio.

Il conteggio della durata della prestazione sarà effettuato esclusivamente su base giornaliera e per ogni singolo accesso come di seguito dettagliato:

- l'ora d'intervento è della durata di 60 minuti (esempio: per una prestazione di 83 minuti saranno riconosciuti e pagati 60 minuti – per una prestazione di 50 minuti verranno riconosciuti e pagati 30 minuti);
- la mezz'ora d'intervento è della durata di 30 minuti (esempio: per una prestazione di 48 minuti saranno riconosciuti e pagati 30 minuti – per una prestazione di 25 minuti s'intenderà che il servizio non è stato svolto).

Riconoscimento corrispettivo

Non saranno ammessi e di conseguenza non saranno pagati frazionamenti e arrotondamenti del servizio inferiori alla mezzora nonché la somma algebrica di minutaggi in eccedenza o difetto rispetto alla durata di prestazione prevista dal progetto d'intervento domiciliare.

A tal fine nella trasmissione del report mensile dovranno essere esposte e rendicontate le ore effettuate giornalmente senza minutaggi in eccesso.

Il mancato rispetto della durata degli interventi concordati e comunicati agli utenti legittimerà da parte degli utenti il rifiuto alla sottoscrizione/registrazione automatica dell'intervento, per il quale non verrà pertanto riconosciuto il corrispettivo.

Al fine di consentire le rendicontazioni previste da altri Enti, l'aggiudicataria dovrà, entro 7 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione Comunale, fornire alla stessa tutte le informazioni che verranno richieste anche sugli operatori che hanno prestato servizio durante l'anno di riferimento (titolo di studio, ore settimanali del servizio, settimane contributive, etc.).

ART. 9 – OFFERTE E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

I partecipanti alla gara dovranno presentare un'offerta tecnica e un'offerta economica correlata.

Al fine di individuare il corrispettivo orario da offrire all'Amministrazione Comunale per il servizio di assistenza domiciliare, l'offerente dovrà considerare tutte le spese necessarie per la piena realizzazione degli interventi sulla base del presente capitolato e del progetto presentato, e quindi dei costi del personale, del coordinamento, degli strumenti e delle attrezzature, delle necessità di trasporto, della formazione, dell'aggiornamento e della supervisione degli operatori impiegati, delle assicurazioni, dei necessari momenti di incontro/raccordo coi servizi coinvolti nelle progettualità per organizzazione e verifica degli interventi, nonché di ogni altro costo necessario alla completa effettuazione del servizio.

Si tenga presente che l'Amministrazione Comunale riconosce la quota annuale fissa prevista all'art. 3 che è finalizzata a garantire i costi per gli incontri di monitoraggio e coordinamento dell'attività richiesti all'art. 8.

Gli importi contrattuali sono altresì remunerativi per i costi che l'appaltatore deve sopportare per l'elaborazione del documento di valutazione del rischio e per l'attuazione di tutte le misure necessarie per eliminare o ridurre i rischi.

L'offerta economica dovrà prevedere solo il corrispettivo orario, al netto dell'IVA, con indicazione dell'aliquota IVA applicata, per le prestazioni di assistenza domiciliare.

Al solo fine di consentire l'eventuale valutazione dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 86, comma 3-bis, D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., si chiede di dettagliare specificamente, a seguire l'offerta economica, il costo annuo relativo alla sicurezza e il costo del lavoro, menzionando il contratto collettivo applicato ed il livello d'inquadramento sia per la figura del coordinatore sia per gli operatori.

Non saranno ammesse offerte in rialzo rispetto ad un corrispettivo orario di euro 19,25 IVA esclusa.

L'aggiudicazione verrà effettuata sulla base dell'offerta economicamente e qualitativamente più vantaggiosa secondo il seguente schema:

| | |
|--|------------------------|
| A) <i>Corrispettivo orario offerto.</i> | FINO A 30 PUNTI |
| B) <i>Progetto organizzativo del servizio: con indicati sia lo schema operativo generale sia le metodologie di intervento nella gestione del servizio (differenti risposte per differenti tipologie di bisogno per tipologia fragilità e contesti di intervento, tempi di intervento, modalità di rapporto coi servizi sociali, di rapporto con l'utenza, rete operativa con le agenzie del territorio, strumenti progettuali e metodologici applicati per singoli interventi, risorse logistiche e strumentali proprie).</i> | FINO A 40 PUNTI |
| C) <i>Organizzazione e gestione del personale (strumenti informativi, formativi, di supervisione e supporto agli operatori, di incentivazione) con specifica indicazione delle unità di personale che si intende impiegare, della tipologia di relazione contrattuale, del CCNL applicato, dell'inquadramento.</i> | FINO A 10 PUNTI |
| D) <i>Apporti innovativi e di integrazione.</i> | FINO A 15 PUNTI |
| E) <i>Valorizzazione apporto del volontariato.</i> | FINO A 5 PUNTI |

Per la valutazione dell'offerta economica (A) si applicherà la seguente formula:

$$\frac{\text{Prezzo più basso offerto} \times \text{Punteggio massimo (del punto A)}}{\text{Prezzo offerto}}$$

ART. 10 – COORDINAMENTO, SEDE, REPERIBILITÀ

Coordinamento

Fatto salvo il rispetto di quanto previsto dall'art. 37 del CCNL delle cooperative sociali, l'aggiudicataria è tenuta a nominare un coordinatore del servizio, che ricopre il ruolo di referente dell'aggiudicataria per l'Amministrazione comunale, che sia professionalmente qualificato (in possesso almeno del titolo di ASA o OSS e con pregressa esperienza di coordinamento in servizi equipollenti), e adeguatamente inquadrato contrattualmente con compiti di:

- referenza del gestore del servizio per la relazione con i Servizi Sociali e con l'utenza, nei vari momenti cruciali per la definizione dei progetti d'intervento, del monitoraggio e della verifica del servizio;
- gestione del personale (compiti, orari, ferie, utilizzo dei mezzi, ecc.);
- gestione degli aspetti economici (tempi e modalità di fatturazione);
- verifiche e controlli.

In considerazione dell'importanza del ruolo del coordinatore è necessario che l'aggiudicataria ne garantisca e favorisca la stabilità.

Sede

L'aggiudicataria dovrà dotarsi di una sede in zona facilmente raggiungibile dagli operatori. Tale sede dovrà essere dotata di computer con collegamento ad internet e posta elettronica, telefono e fax.

La sede di cui sopra avrà il precipuo obiettivo di rappresentare per gli operatori dipendenti dalla ditta la possibilità di incontro e confronto con il proprio coordinatore.

Reperibilità

La reperibilità di un referente dell'aggiudicataria del servizio dovrà essere assicurata durante l'orario di erogazione dei servizi (reperibilità anche mediante cellulare sabato e domenica compresi).

ART. 11 – CARATTERISTICHE DEL PERSONALE IMPIEGATO NELL'ASSISTENZA DOMICILIARE

Fatto salvo il rispetto di quanto previsto dall'art. 37 del CCNL delle cooperative sociali, l'aggiudicataria presterà il servizio di assistenza domiciliare mediante propri operatori, muniti di cartellino di riconoscimento, adeguatamente preparati all'assistenza del soggetto anziano o disabile e a svolgere quanto previsto dal presente capitolato, in possesso del titolo di operatore socio-assistenziale o altro titolo equipollente oppure avente un'esperienza biennale in servizi di assistenza domiciliare ad anziani e disabili.

I titoli scolastici, professionali e formativi dovranno essere depositati presso l'aggiudicataria (con obbligo di aggiornamento dei titoli rispetto al turnover), la quale si impegna ad esibire, mediante trasmissione in copia, tali documenti a richiesta dell'Amministrazione Comunale.

L'aggiudicataria seleziona tutti gli operatori e ne garantisce l'aggiornamento e la riqualificazione mediante la partecipazione ad appositi corsi organizzati dagli enti preposti per almeno 10 ore annuali per ogni operatore impiegato; ai corsi di formazione deve essere garantita la possibilità di partecipazione da parte di referenti dell'Amministrazione.

Gli ASA o OSS impiegati nel servizio devono, quindi, avere le seguenti competenze:

- capacità di sapersi relazionare correttamente con l'utente e la famiglia;
- capacità di lavorare in équipe con gli altri operatori e con le altre professionalità;
- capacità di rispettare il programma concordato con l'assistente sociale e sottoscritto dall'utente;
- capacità di individuare e segnalare situazioni di rischio degli utenti;
- capacità di fornire elementi utili sull'efficienza degli interventi rispetto ai bisogni ed al corretto utilizzo delle risorse.

Il personale dovrà rispondere ai requisiti di idoneità sanitaria e psico-attitudinale in relazione ai quali l'amministrazione Comunale si riserva il diritto di esprimere parere di idoneità e conseguentemente di richiedere la sostituzione del personale.

ART. 12 – SOSTITUZIONI

L'aggiudicataria si impegna ad assicurare la continuità delle prestazioni del medesimo operatore presso gli utenti e a limitare i fenomeni di turnover. Eventuali cambiamenti possono avvenire su richiesta motivata del Servizio Sociale.

L'aggiudicataria dovrà garantire immediatamente la sostituzione del proprio personale assente per qualsiasi motivo con altro di pari professionalità o comunque entro la mattina del giorno successivo nel caso in cui l'operatore sia assente per un evento di natura imprevedibile da parte dell'aggiudicataria (es. la malattia); dovrà altresì garantire l'immediata sostituzione degli operatori che, a giudizio opportunamente motivato del Servizio Sociale, dovessero risultare inadatti allo svolgimento del servizio.

Ogni cambiamento o sostituzione dipendenti da eventi imprevedibili dovranno essere prontamente e preventivamente comunicati all'utente e al Servizio Sociale, insieme alle generalità del nuovo operatore.

I cambiamenti o sostituzioni non dovuti ad emergenze improvvise dovranno essere preventivamente concordati col Servizio Sociale.

L'aggiudicataria si impegna a dare sollecita comunicazione al Servizio Sociale di qualsiasi evento di carattere straordinario riguardante gli utenti (ricoveri ospedalieri, decessi, rifiuto delle prestazioni, ecc) nonché delle eventuali difficoltà di rapporto fra l'organizzazione e gli utenti.

ART. 13 – RAPPORTI CON GLI OPERATORI

Eventuali osservazioni dell'Amministrazione comunale, inerenti l'operatività e le modalità di espletamento del servizio da parte del personale, verranno indirizzate per iscritto al coordinatore del servizio quale referente del gestore del servizio.

L'Amministrazione comunale avrà facoltà di rivolgere osservazioni direttamente agli operatori informandone il coordinatore del servizio.

ART. 14 – ELENCO DEGLI OPERATORI

All'atto dell'affidamento del servizio l'aggiudicataria dovrà consegnare:

- l'elenco nominativo del personale impegnato completo di dati anagrafici;
- relativa documentazione attestante i requisiti professionali e i titoli posseduti da ognuno;
- esatta indicazione dei rapporti contrattuali stabiliti con i propri operatori e del compenso orario corrisposto sia al netto che al lordo dei vari oneri.

Ogni variazione a detto elenco andrà prontamente comunicata per iscritto all'Amministrazione Comunale e comunque prima di avere luogo.

Tutto il personale dovrà essere munito di tesserini di riconoscimento da esibire durante lo svolgimento del servizio e di rilevatore elettronico della presenza/registrazione della prestazione (inizio e termine).

In mancanza, qualora l'utente si rifiuti, legittimamente, di consentire l'accesso all'operatore, la ditta non potrà pretendere nulla dall'A.C. ma sarà passibile di applicazione di penalità per la mancata erogazione corretta del servizio.

ART. 15 – INQUADRAMENTO DEGLI OPERATORI

L'aggiudicataria si impegna al rispetto degli obblighi che scaturiscono dai differenti sistemi contrattuali che utilizza, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro, applicabili alla data dell'offerta, alla categoria e nella località in cui si svolge il servizio.

L'aggiudicataria deve inoltre garantire ai propri prestatori d'opera, occupati nei lavori costituenti oggetto del presente contratto, tutti i diritti che scaturiscono dal complesso normativo e dai contratti di lavoro individuali stipulati.

L'aggiudicataria dovrà garantire compensi e contratti di lavoro individuali nelle forme consentite dal sistema normativo.

L'aggiudicataria garantirà la copertura assicurativa dei propri operatori in relazione al servizio prestato, sia durante lo svolgimento dell'attività professionale che durante i percorsi necessari allo svolgimento del lavoro.

L'aggiudicataria fornirà al personale supporti strumentali o economici per gli spostamenti tra i diversi domicili ove viene articolato l'intervento giornaliero dell'operatore.

L'aggiudicataria garantisce la riservatezza delle informazioni relative alle persone che fruiscono delle prestazioni oggetto dell'appalto, da qualsiasi fonte provengano.

Gli operatori dell'aggiudicataria dovranno risultare in regola dal punto di vista assicurativo, previdenziale e fiscale. L'aggiudicataria dovrà presentare copia dei contratti applicati ai propri operatori.

ART. 16 – ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA E ASSICURAZIONI

L'aggiudicatario è responsabile oltre che della sicurezza e dell'incolumità del proprio personale, anche dei danni procurati a terzi in dipendenza del servizio prestato, esonerando il Comune contraente da ogni conseguente responsabilità sotto il profilo civile e penale.

L'aggiudicatario è tenuto altresì all'osservanza delle disposizioni del D.Lgs 626/94 ed in particolare a quanto disposto dall'art. 4 comma 2 lett.a), b), e c). Esso dovrà comunicare, al momento della stipula del contratto, il nominativo del Responsabile del Servizio Prevenzione e Protezione ai sensi dell' art. 4 del D.Lgs. sopra richiamato, nonché trasmettere copia della valutazione dei rischi.

L'Appaltatore deve stipulare e mantenere in vigore, a proprie spese e per tutta la durata del Contratto, tutte le assicurazioni prescritte dalle leggi vigenti (infortuni, malattia, ecc.) per quanto attiene al personale addetto all'esecuzione dei servizi oggetto del Contratto.

Oltre a quanto sopra l'Appaltatore deve stipulare con una primaria compagnia d'assicurazioni e mantenere in vigore, a proprie spese e per tutta la durata del Contratto, una polizza assicurativa a copertura della Responsabilità Civile per danni a persone o cose, dei fruitori del servizio, del Committente o di Terzi, con un massimale non inferiore a 2.000.000,00= di euro per sinistro.

Franchigie, limitazioni e scoperti presenti nella suddetta polizza restano a totale carico dell'Appaltatore, ferma ogni sua obbligazione nei confronti del Committente o di Terzi per l'esecuzione dei servizi a regola d'arte.

Ai fini della responsabilità civile il Committente e l'Appaltatore sono considerati terzi fra loro.

In ogni caso gli obblighi e gli adempimenti assicurativi di cui al presente articolo non limitano in alcun modo le responsabilità dell'Appaltatore, dei suoi dipendenti e comunque delle persone di cui deve rispondere.

L'Appaltatore si impegna ad ottenere la rinuncia della compagnia di assicurazione al diritto di rivalsa o surroga nei confronti del Committente, dei suoi amministratori e dipendenti.

L'Appaltatore tiene il Committente indenne in caso di vertenze giudiziarie e contestazioni derivanti dalla mancata o incompleta attuazione di tutto quanto precede.

ART. 17 – FACOLTÀ DI CONTROLLO

Sono riconosciute all'Amministrazione Comunale ampie facoltà di controllo e indirizzo in merito a:

- adempimento puntuale e preciso dei servizi appaltati, nel rispetto di capitolato, dell'offerta tecnica garantita dall'aggiudicataria, dei programmi d'intervento domiciliare concordati e comunicati;
- rispetto delle norme contrattuali e contributive nei confronti degli operatori dell'aggiudicataria.

A tal fine l'Amministrazione comunale può richiedere la documentazione utile a tali controlli.

ART. 18 – DIVIETO DI SUBAPPALTO E CESSIONI

Data la natura del servizio oggetto dell'appalto sono vietati subappalti e cessioni, anche temporanei.

ART. 19 – PENALITA' E CONTESTAZIONI

L'aggiudicataria nell'esecuzione dei servizi previsti dal presente Capitolato ha l'obbligo di uniformarsi a tutte le disposizioni di legge ed alle disposizioni previste e conseguenti all'attuazione del presente capitolato.

Ove non attenda a tutti gli obblighi, ovvero violi le disposizioni del presente capitolato, l'aggiudicataria è tenuta al pagamento delle seguenti penalità:

- Euro 50,00 per ogni ora non effettuata o non correttamente svolta.
- Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo nell'invio del personale, come previsto all'art. 7.
- Euro 150,00 per ogni volta in cui si sia presentato presso l'utente un operatore diverso da quello comunicato all'utente stesso e all'amministrazione comunale.
- Euro 500,00 per il mancato invio entro il giovedì pomeriggio del piano degli interventi per la settimana successiva, come da art. 8.
- Euro 250,00 per la mancata reperibilità di cui all'art. 10 del referente.
- Euro 2.000,00 per la mancata trasmissione entro il ragionevole termine di 30 giorni dalla richiesta, dei titoli scolastici e professionali del personale impiegato ai sensi dell'art. 14, della documentazione richiesta nell'esercizio del potere di controllo ai sensi dell'art. 17, della documentazione relativa ad assicurazioni e adempimenti sulla sicurezza ai sensi dell'art. 16.
- Euro 2.000,00 al cambiamento del terzo coordinatore nell'arco di un biennio, considerato il disagio che questo comporta nell'organizzazione del rapporto con l'A.C. e con la l'organizzazione del Servizio.

In ogni caso di violazioni delle disposizioni del presente capitolato, non rientranti nell'esemplificazione sopra esposta, l'aggiudicataria è tenuta al pagamento di una penalità variante da euro 200,00 a euro 2000,00 in rapporto alla gravità dell'inadempienza o della recidiva.

In caso di sciopero, che non sia dovuto ad inadempienza contrattuale dell'aggiudicataria, la penale per la mancata prestazione non verrà applicata a condizione che siano rispettati i termini di preavviso di non meno di tre giorni.

L'applicazione della penalità dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza, alla quale l'aggiudicataria avrà la facoltà di presentare le sue contro deduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione.

Il provvedimento è assunto dal dirigente di settore.

Si procederà al recupero della penalità, da parte del Comune, mediante ritenuta diretta sul corrispettivo del mese nel quale è assunto il provvedimento del dirigente di settore.

L'applicazione della penalità di cui sopra è indipendente dai diritti spettanti al Comune per le eventuali violazioni contrattuali verificatesi.

I provvedimenti adottati dall'A.C. per contestazione ed applicazione di penalità vengono comunicate all'aggiudicataria a mezzo di raccomandata A/R o via P.E.C.

ART. 20 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall'art.3 della L.13/08/2010 n.136 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all'appalto.

Il Comune di Cinisello Balsamo verifica in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento, da parte dello stesso degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

ART. 21 – RISOLUZIONE ANTICIPATA, SCIoglimento E RECESSO DAL CONTRATTO.

Il Comune di Cinisello Balsamo può chiedere la risoluzione, il recesso o lo scioglimento del contratto, senza pregiudizio per eventuali azioni di risarcimento, nei seguenti casi:

1. nel caso intervengano o siano intervenuti a carico dell'aggiudicataria procedimenti o provvedimenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 L. 27/12/1956 n°1423 ovvero dei provvedimenti indicati agli artt. 10, 10 ter e 10 quater, L. 31/05/1965, n°575 ovvero dei provvedimenti indicati nel nuovo testo della L. 19/03/90 n°55 (leggi antimafia);
2. in qualsiasi momento e per qualsiasi motivo, avvalendosi della facoltà prevista dall'articolo 1671 del c.c., tenendo indenne l'aggiudicatario dalle spese sostenute, dalle prestazioni eseguite e dai mancati guadagni;
3. per motivi di pubblico interesse;
4. in caso di cessione dell'azienda, di cessazione dell'attività o in caso di concordato preventivo o fallimento;
5. cessione o sub-affidamento, anche parziale, degli obblighi e dei servizi previsti nel contratto;
6. sospensione totale o parziale, anche temporanea, del servizio senza giustificato motivo;
7. abituale imperizia e/o negligenza nell'espletamento del contratto quando la gravità e il numero delle infrazioni, debitamente accertate e verbalizzate, compromettano, ad insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, il regolare svolgimento del servizio;
8. in caso di frode, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
9. nel caso di qualsivoglia dichiarazione non veritiera, fatta comunque salva ogni eventuale responsabilità sia penale che civile;
10. in caso di mancato rispetto nei confronti dei propri dipendenti delle norme in materia di assunzione, retribuzione e sicurezza;
11. perdita dei requisiti di cui all'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
12. l'aggiudicatario o i suoi dipendenti pongano in essere atti che costituiscano direttamente o indirettamente gravi violazioni di leggi o regolamenti, ovvero inosservanza di ordinanze e prescrizioni dell'Amministrazione Comunale;
13. per quanto non previsto e regolamentato, si applicheranno le disposizioni di cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile;
14. nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip o di altre Centrali di committenza regionali per la fornitura del servizio oggetto del contratto, in ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 7 agosto 2012 n.135.

Le parti potranno chiedere lo scioglimento del contratto in caso di impossibilità ad eseguire il contratto per cause non imputabili a loro, ai sensi dell'articolo 1672 del c.c..

Nel caso di risoluzione del contratto per i casi previsti dal presente articolo, l'aggiudicatario incorre nel divieto di partecipare ad un eventuale nuovo appalto dell'Amministrazione Comunale. Della risoluzione del contratto verrà data informazione ai competenti uffici della Regione Lombardia.

La risoluzione del contratto per inadempimento fa sorgere a favore dell'Amministrazione comunale la facoltà di affidare la gestione del servizio alla ditta che segue immediatamente in graduatoria.

Alla parte inadempiente vengono addebitate le maggiori spese sostenute dall'Amministrazione Comunale, salvo il risarcimento di eventuali ulteriori danni.

ART. 22 - CLAUSOLA RISOLUTIVA DI RECESSO PER INADEMPIMENTO AGLI OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ FINANZIARIA

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative alle transazioni del presente appalto costituisce, ai sensi dell'art. 3, comma 8 della Legge 13/08/2010 n. 136 e ss.mm.ii., causa di risoluzione del contratto.

ART. 23 – LIQUIDAZIONE DEL CORRISPETTIVO ECONOMICO

Il Comune di Cinisello Balsamo si impegna a liquidare e pagare all'aggiudicataria, di norma entro 30 giorni dal ricevimento delle fatture stesse, il corrispettivo dovuto per il pieno assolvimento dell'incarico sulla base di regolari e distinte fatture mensili:

- fattura per assistenza domiciliare a favore di famiglie con anziani (ultra65enni);
- fattura per assistenza domiciliare a favore di famiglie con disabili (infra65enni);

accompagnate da rendiconto mensile del servizio effettuato con elenco degli utenti, con le ore effettuate giornalmente senza minutaggi in eccesso.

ART. 24 - REVISIONE PERIODICA DEL PREZZO

Il prezzo di aggiudicazione è sottoposto, con decorrenza dal secondo anno di servizio, a revisione annuale, ai sensi del disposto di cui all'art. 115 del decreto legislativo 163/2006, previa formale richiesta dell'aggiudicataria. L'adeguamento sarà operato in misura pari al 75% della variazione percentuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo F.O.I. (famiglie di operai e impiegati) del mese da cui deve decorrere l'aumento rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.

ART. 25 - GARANZIE A CORREDO DELL'OFFERTA E GARANZIE DELL'ESECUZIONE

L'offerta economica dovrà essere corredata da una garanzia pari al 2% del prezzo base indicato nel bando, per servizio di assistenza domiciliare, da costituirsi, a scelta dell'offerente, o mediante cauzione o fideiussione.

Tale garanzia verrà svincolata al momento della sottoscrizione del contratto di servizio.

L'Amministrazione comunale provvederà tempestivamente allo svincolo delle garanzie dei non aggiudicatari.

Anteriormente alla stipula del contratto di appalto, a garanzia dell'esecuzione, l'aggiudicataria è tenuta a costituire una garanzia fideiussoria pari al 10% dell'importo contrattuale. La garanzia può essere costituita con fideiussione bancaria o polizza assicurativa.

La garanzia dell'esecuzione resterà vincolata fino alla scadenza del contratto e comunque fino a quando non sia stata definita ogni eventuale controversia relativa agli adempimenti contrattuali.

ART. 26 – ESECUZIONE IN DANNO

Tutti i servizi oggetto dell'appalto sono ad ogni effetto da considerarsi di pubblico interesse e, come tali, non potranno essere sospesi o abbandonati. In caso di sospensione o di abbandono, anche parziale, del servizio, eccettuati i casi di forza maggiore, l'Amministrazione potrà senz'altro sostituirsi all'appaltatore per l'esecuzione di ufficio a danno e spese dell'inadempiente, oltre ad applicare le previste penalità.

Salvo quanto previsto al comma 1, qualora l'aggiudicataria ometta di eseguire, anche parzialmente, la prestazione oggetto del contratto con le modalità ed entro i termini previsti, l'Amministrazione potrà ordinare ad altra ditta – senza alcuna formalità - l'esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall'aggiudicataria stessa, alla quale

saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati al Comune. Per la rifusione dei danni ed il pagamento di penalità, l'Amministrazione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti della parte inadempiente ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

ART. 27 – RINVIO

Per tutto quanto non previsto e disciplinato nel presente Capitolato, si fa esplicito rinvio alla normativa vigente in materia.

ART. 28 - VERTENZE

Per la risoluzione di eventuali controversie le parti si rivolgono all'autorità giudiziaria ordinaria.

Il foro competente territorialmente è quello del Tribunale di Monza.

ART. 29 - ALTRE NORME

La partecipazione alla gara comporta la piena ed incondizionata accettazione di tutte le clausole e condizioni previste dal presente capitolato.

ART. 30 - SPESE CONTRATTUALI

Le spese inerenti e conseguenti la stipula e la registrazione del contratto di servizio saranno a carico dell'aggiudicataria.

ART. 31 - RISERVATEZZA DATI PERSONALI

L'aggiudicataria garantisce la riservatezza delle informazioni relative alle persone che fruiscono delle prestazioni oggetto dell'appalto.

ART. 32- GARANZIE QUALITÀ DEL SERVIZIO

L'Amministrazione Comunale e l'aggiudicataria concordano i modi e i termini per la valutazione della qualità dei servizi, mediante rilevazione del gradimento, almeno annuale, anche da parte dell'utenza.